



Ufficio Registro Imprese

Servizio #PiùConnessi

OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DALLA SEZIONE SPECIALE DELLE START UP/PMI INNOVATIVE PER MANCATO DEPOSITO DICHIARAZIONE MANTENIMENTO REQUISITI - ART. 25 COMMA 2 E COMMA 16 D.L. 179/2012 - ART. 4 COMMA 4 E COMMA 7 DEL D.L. N. 3/2015 – COME MODIFICATI DAL D.L. 76/2020.

IL SEGRETARIO GENERALE E CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

PREMESSO CHE

- entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sette mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa/PMI attesta il mantenimento del possesso dei requisiti e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese;

VISTI

- art. 25 comma 2 e comma 16 D.L. 179/2012 (start up) – art. 4 comma 4 e comma 7 del D.L. n. 3/2015 (PMI Innovative);
- il DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120;
- l'art. 2188 che istituisce il Registro delle Imprese;
- la legge 580/93, all'art.8, e il Regolamento di attuazione approvato con il dpr 581/95;
- la legge 241/1990;
- l'art. 8 c. 3 della legge 241/1990;
- la nomina della scrivente quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013 pubblicata sulla G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013;

RICHIAMATI

- il comma 16 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ulteriormente modificato dal D. L. 76/2020 ai sensi del quale entro sessanta giorni dal mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15 le start up innovative sono cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese con provvedimento del Conservatore, impugnabile ai sensi dell'art. 2189 c.c., permanendo l'iscrizione nella sezione ordinaria;



- l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, come modificato, da ultimo, dall'art. 40, comma 10, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ai sensi del quale "Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2 con provvedimento del Conservatore, impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.;
- la circolare MISE n. 3696/C del 14/02/2017: startup innovative e PMI innovative: limiti alle verifiche in capo agli uffici riceventi;
- la Circolare MISE n. 1V- 09 sett. 2020 che ribadisce la perdita dei requisiti di start up innovativa a seguito del mancato deposito annuale della dichiarazione di mantenimento requisiti, da effettuarsi anche con l'istituto del c.d. ravvedimento operoso;
- la Circolare MISE prot.278980 del 29 sett. 2021, con la quale il Ministero ha affermato che nel perdurare, sia pure attenuato, della situazione pandemica, risulti anche per quest'anno opportuno attenersi ai principi procedurali di particolare favore indicati nella circolare n. 1/V del 10 settembre 2020, in materia di deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle start-up e delle PMI innovative ai sensi, rispettivamente, dell'art. 25, c. 16, del DL 179/2012 e dell'art. 4, c. 7, del DL 3/2015;
- le note PEC prot. gedoc 6052-6053 del 22/03/2024 e raccomandate a/r, per le posizioni rea prive di pec, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento, con l'assegnazione del termine di 10 giorni dalla notifica, per provvedere, pena la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro Imprese con provvedimento del Conservatore pubblicato all'Albo Camerale on line, con valore di notifica.

CONSIDERATO CHE

1. l'Ufficio ha provveduto a fornire adeguata informativa, sia tramite PEC, con avvio della procedura di cancellazione d'ufficio, che mediante pubblicazione all'Albo Camerale, che utilizzando tutti gli strumenti e forme di pubblicità idonee di volta in volta necessarie anche tramite il sito istituzionale ed i canali social per la divulgazione di avvisi sulle modalità di adempimento, scadenze e sanzioni;
- il numero complessivo di start up innovative/PMI, per le quali è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio è di **n. 15** posizioni, sulla base del cruscotto qualità messo a disposizione dalla società Infocamere;
- allo scadere del termine assegnato, l'Ufficio ha provveduto ad una nuova istruttoria, dalla quale è emerso che **n. 8** posizioni hanno adempiuto, seppure tardivamente, all'adempimento prescritto e che, pertanto, il procedimento deve essere archiviato:

REA: 259514-259924-259921-259978-253477- 171516-185818-225574;



- sulla base di attività istruttoria da parte dell'Ufficio è stato rilevato che, non avendo provveduto, occorre procedere alla cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese, per **n.7** posizioni di seguito elencate:

REA: 245307-245985-247772-249481-171568-200621-211052;

- Il presente provvedimento è impugnabile, ai sensi dell'art. 2189 comma 3 c.c., mediante ricorso da presentare entro 8 giorni dalla notifica, al Giudice del Registro delle imprese;

PRESO ATTO

- che sulla proposta di Determinazione è stato reso digitalmente parere favorevole di legittimità all'adozione del provvedimento da parte della Responsabile dell'Ufficio Registro imprese, Dott.ssa Patrizia Tarsitano e del Responsabile dell'istruttoria, Gabriele Atripaldi;

RITENUTO

- di trasmettere il provvedimento per opportuna conoscenza al Giudice del Registro Imprese.

D E T E R M I N A

1) l'archiviazione del procedimento di cancellazione d'ufficio per le seguenti società start up innovative/PMI:

REA: 259514-259924-259921-259978-253477- 171516-185818-225574;

2) la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro Imprese delle start up innovative/PMI di cui alle posizioni REA di seguito indicate, permanendo la loro iscrizione nella sezione ordinaria:

REA: 245307-245985-247772-249481-171568-200621-211052;

3)-di autorizzare l'ufficio del Registro Imprese a provvedere alle cancellazioni;

4)- che la notificazione del presente provvedimento alle società indicate avvenga - ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 – e per come notificato via PEC/racc. a/r con le note prot. gedoc 6052-6053 del 22/03/2024 mediante pubblicazione nell'albo camerale on line e nella sezione cancellazioni d'ufficio sul sito istituzionale www.cs.camcom.it;

5) di trasmettere il provvedimento per opportuna conoscenza al Giudice del Registro Imprese.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà acquisita all'apposita raccolta



IL CONSERVATORE

- **Avv. Erminia Giorno** –

Firma digitale ai sensi del d. lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.